



**Cofinanziato
dall'Unione europea**



Complemento regionale di sviluppo rurale Regione Valle d'Aosta 2023-2027

Intervento SRD04 "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale"

TIPO DI INTERVENTO "INVEST (73-74)"

**CRITERI APPLICATIVI E DISPOSIZIONI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Indice

1. Finalità e descrizione generale	6
2. Riferimenti normativi	6
3. Territorio di applicazione	6
4. Dotazione finanziaria	7
5. Beneficiari	7
6. Investimenti	7
6.1. spese ammissibili	7
6.2. spese non ammissibili	7
7. Condizioni di ammissibilità	8
7.1. Requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente	8
7.1.1. Attestazione del possesso dei beni	8
7.2. Requisiti oggettivi di ammissibilità dell'intervento	8
8. Tipologia e intensità dell'aiuto	9
9. Divieto di doppio finanziamento e cumulo degli aiuti	9
10. Criteri di selezione	9
11. Domanda di sostegno	12
11.1. Quando presentare la domanda di sostegno	12
11.2. Come presentare la domanda di sostegno	13
12. Soggetti coinvolti nei procedimenti	14
13. Istruttoria della domanda di aiuto	14
13.1. Ricevibilità della domanda	15
13.2. Graduatoria provvisoria	15
13.3. Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria	15
13.4. Approvazione della graduatoria definitiva	16
13.5. Perfezionamento delle domande	16
14. Realizzazione dell'intervento	16
14.1. Data di inizio	16
14.2. Termine di rendicontazione	16
14.3. Proroghe	17
15. Varianti	17
15.1. Definizione di "varianti"	17
15.2. Presentazione delle domande di variante	17
15.3. Istruttoria delle domande di variante	18
16. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo	18
16.1. Quando presentare la domanda di pagamento	19
16.2. Come presentare la domanda pagamento	19
17. Modalità di rendicontazione delle spese sostenute	19
18. Istruttoria della domanda di pagamento	19
18.1. Fasi procedurali	19
18.2. Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento	20
19. Disposizioni generali in materia di controlli	20
19.1. Visita in situ	21
19.2. Controlli in loco	21
19.3. Controlli revisione	21
19.4. Controlli ex-post	22
20. Decadenza ed esclusione dal contributo	22
20.1. Casi di esclusione	22
20.2. Casi di decadenza	22
21. Rinuncia ed errori palesi	23
22. Impegni del beneficiario	23

22.1. Impegni essenziali	23
22.2. Impegni accessori	24
23. Obblighi di informazione e pubblicità	24
24. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	24
25. Clausola compromissoria	25
26. Informativa sul trattamento dati personali	25
27. Disposizioni finali	25
Allegato I – Documentazione generale, specifica e nella domanda di saldo	26
Allegato II – Ragionevolezza della spesa	28
Allegato III – Schede tecniche di congruità per costo semplificato	29
Allegato IV – Vademecum documentazione tecnica	30

Definizioni

Ai fini del presente bando, oltre alle definizioni previste dalla vigente normativa in materia di sviluppo rurale e dalle disposizioni comuni per i fondi strutturali, valgono le seguenti definizioni:

- AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- ARM e ARPM: ad esclusione del Comune di Aosta i restanti 73 Comuni valdostani sono classificati come zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo" e a livello regionale sono stati identificati due diversi gradi di marginalità per le aree rurali, le Aree Rurali Marginali e le Aree Rurali Particolarmente Marginali (vedasi relativa carta pubblicata sul sito istituzionale).
- AUTORITÀ DI GESTIONE (AdG): Autorità di gestione regionale del CSR 23/27 è individuata nel Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale.
- BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
- CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda o entro i termini stabiliti, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.).
- CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- COSTO STANDARD: *"Valore (o set di valori) la cui applicazione nell'ambito dell'operazione finanziata garantisce la migliore approssimazione possibile del costo effettivamente sostenuto dal beneficiario per portare a termine secondo quanto definito il proprio progetto/operazione"*. Nel caso di unità di costo standard non vi è una "spesa pagata" nel senso usuale. La "spesa pagata" sarà calcolata sulla base delle quantità dichiarate e certificate e non sui pagamenti fatti ai beneficiari. Anche se esse possono coincidere, la spesa da rendicontare è calcolata sulla base delle quantità certificate e non dei pagamenti versati dal beneficiario. L'ottenimento di aiuti sulla base di tale metodologia non esula il rispetto degli obblighi fiscali riguardanti le forniture e prestazione extra-aziendali.
- COMPLEMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE (CSR): E' il documento regionale di programmazione e gestione degli interventi di sviluppo rurale tramite il quale sono definite le condizioni di accesso, le priorità, i tassi di aiuto, e gli altri vincoli stabiliti in base alle peculiarità del proprio contesto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in relazione agli "interventi nazionali con specificità regionali" del PSP.
- DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento del dirigente responsabile con il quale viene approvata la graduatoria e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile ad accedere al finanziamento.
- DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo rurale.
- DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento (stato d'avanzamento dei lavori o saldo).
- ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE: sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di sostegno ad eccezione delle spese generali propedeutiche.
- FASCICOLO DI DOMANDA: contenitore cartaceo ed elettronico della documentazione

amministrativa, tecnica e contabile necessaria alla effettuazione dei controlli amministrativi circa la congruità degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente. La responsabilità in ordine alla corretta tenuta e integrazione del fascicolo di domanda rimane in capo al richiedente che sottoscrive la domanda.

- FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
- FOTOGRAFIA GEO-REFERENZIATA: fotografia riportante le coordinate GPS registrate da una fotocamera digitale o da uno smartphone con GPS integrato. La georeferenziazione deve essere leggibile nei dati exif della fotografia. Le fotografie devono essere nitide e consentire, tramite la descrizione, un'associazione in maniera inequivocabile all'investimento proposto/ammesso ad aiuto.
- PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP): E' il documento di programmazione nazionale per il settore agricolo, agroalimentare e forestale per il periodo 2023-2027 e che interessa entrambi i principali Fondi europei del settore primario, il FEAGA e il FEASR.
- RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.
- SUPERFICIE AGRICOLA: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti (art. 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. UE n.1307/2013;
- SIAN: Sistema informativo Agricolo Nazionale.

0. Premessa

Ai fini della gestione del presente intervento verranno seguite le procedure descritte nella convenzione vigente tra la Regione e AGEA, approvata con delibera n. 28 del 09 maggio 2024 ed in seguito firmata in data 18 giugno 2024 e valida per l'intera programmazione 23/27.

1. Finalità e descrizione generale

Con il presente bando la Regione Valle d'Aosta disciplina l'attuazione dell'intervento SRD04 - "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale", con la finalità di realizzare investimenti non produttivi agricoli (intesi come investimenti su superfici a prevalente destinazione agricola ancorché non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale, in connessione con gli obiettivi specifici 5 e 6. In relazione al carattere non produttivo degli investimenti, il presente intervento prevede che gli stessi non siano connessi al ciclo produttivo aziendale e nel caso in cui producano un aumento non significativo del valore e/o della redditività aziendale si compensa tale valore con la riduzione dell'intensità dell'aiuto in rapporto a quelle massime ammissibili. In relazione alla finalità specifica degli investimenti, il presente intervento è articolato nella seguente azione:

- Azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare ed invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale.

L'intervento persegue la seguente finalità:

“preservare gli habitat e i paesaggi rurali, storici e tradizionali, salvaguardandone gli elementi tipici.”

L'intervento persegue i seguenti obiettivi:

- Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (S06);
- Promuovere metodi di produzione a basso impatto ambientale (biologico, produzione integrata, ecc.), sistemi di allevamento eco- sostenibili, il riutilizzo/ripristino di fabbricati, annessi e manufatti esistenti (contenimento del consumo di suolo).

L'intervento risulta correlato alle seguenti esigenze:

- Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale (E2.7);
- Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale (E2.8);
- Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica, favorire ed estendere le superfici gestite con metodi di produzione e di allevamento ecocompatibili e la gestione forestale sostenibile (2.6).

2. Riferimenti normativi – Vedasi Allegato A

3. Territorio di applicazione

Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente gli investimenti realizzati sul territorio regionale della Valle d'Aosta.

4. Dotazione finanziaria

Per l'intero periodo di programmazione del CSR 2023/2027, il contributo pubblico previsto per gli interventi di cui al presente Bando ammonta complessivamente a 460.000,00 euro. Contribuiscono alla suddetta spesa pubblica l'Unione europea, tramite il FEASR, lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta, dotazione interamente assegnata al presente bando.

È fatta salva la possibilità di variare la dotazione finanziaria in coerenza con eventuali modifiche dello stesso nel corso del periodo di programmazione.

5. Beneficiari

Possono accedere al sostegno della presente tipologia di intervento gli agricoltori in forma singola o associata.

6. Investimenti

6.1. spese ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale stabiliti nel seguente intervento specifico:

a) spese relative al recupero, a seguito del loro completo crollo, di tratti di muro a secco tradizionale per il sostegno dei terreni in pendio, limitatamente ai terreni agricoli corrispondenti alla definizione di "superficie agricola" ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. UE n.1307/2013. (qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti).

Ai fini dell'applicazione del presente bando si intendono completamente crollati anche tratti di muro a secco come sopra descritto con evidenti segni di degrado e di alterazione degli equilibri statico-strutturali del modello costruttivo (ad es. spanciamento, sgretolamento, crollo parziale).

6.2. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) I lavori iniziati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) le murature in pietrame e malta (anche con giunto visivamente a secco) oppure le murature eseguite con l'utilizzo di leganti, calcestruzzi o altri materiali che ostacolerebbero i principali obiettivi di biodiversità che la misura del CSR 2022/27 intende raggiungere;
- c) muri di nuova costruzione, ivi compresi muri di cui non esiste evidenza della loro preesistenza o muri costruiti ex novo su preesistenti ciglioni inerbiti o altri tipi di sostegno, diversi da muri a secco;
- d) muri ubicati su mappali che non sono nelle disponibilità del richiedente;
- e) la ricostruzione di muri a secco in ambito silvicolo o forestale;
- f) muri che non sono a sostegno di "superficie agricola" (ad esempio muri a sostegno di giardini, piscine e/o aree abitative e relative pertinenze). Fanno eccezione i muri a sostegno di terreni agricoli su cui insiste anche la viabilità aziendale agricola;
- g) gli interventi che non prevedono il completo rifacimento del manufatto dalla base (fondazioni) alla sommità del muro;
- h) gli interventi non eseguiti a regola d'arte;
- i) costi maggiori rispetto al quadro economico proposto nella domanda di sostegno;
- j) i costi relativi a interventi per i quali il beneficiario abbia già ottenuto altre provvidenze pubbliche per le medesime finalità;
- k) le spese generali e tecniche.

7. Condizioni di ammissibilità

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare i requisiti che riguardano l'azienda e l'intervento proposto.

7.1. Requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente

Gli agricoltori che intendono beneficiare degli aiuti devono:

- a) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
- b) essere titolari di partita I.V.A. con codice attività agricola;
- c) essere titolare di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- d) attestare il possesso dei beni immobili oggetto di agevolazione;
- e) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p. o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché di non aver riportato condanne ai sensi dell'art.2 co.1 della legge del 23.12.1986 n.898 modificato dall'art.73 della Legge del 19.02.1992 n.142;
- f) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs.231/2001;
- g) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- h) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti.

7.1.1. Attestazione del possesso dei beni

Il possesso dei beni immobili oggetto di agevolazione può essere attestato mediante uno dei seguenti titoli:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- diritto di superficie;
- titolo d'uso quale contratto di affitto, comodato, ecc.

In caso di titolo d'uso o quota di proprietà il richiedente deve attestare di aver acquisito l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del proprietario o da parte del comproprietario referente. Tali soggetti devono prendere atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere.

7.2. Requisiti oggettivi di ammissibilità dell'intervento

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- a) perseguire la presente finalità: "preservare gli habitat e i paesaggi rurali, storici e tradizionali, salvaguardandone gli elementi tipici."
- b) essere ubicato sul territorio regionale;
- c) essere ubicato esclusivamente in zone E dei PRG;
- d) comportare una soglia minima di spesa ammissibile di 5.000,00 euro;

- e) aver ottenuto i titoli urbanistici e le necessarie autorizzazioni di legge e/o aver sottoscritto l'impegno ad ottenerli in perfezionamento precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento;
- f) rispettare la tipologia costruttiva caratteristica delle tradizionali murature eseguite interamente a secco in uniformità ai dettagli tecnici stabiliti per l'applicazione del costo semplificato.

8. Tipologia e intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale con intensità di aiuto pari al 80% della spesa ammessa dell'intervento determinata dalla struttura competente. Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari si stabilisce un limite massimo di spesa ammissibile per ciascun beneficiario di € 30.000,00 per l'intero periodo di programmazione.

9. Divieto di doppio finanziamento. Complementarità e Cumulo con altri sistemi ed agevolazioni

Si applicano le norme di cui al paragrafo 4.7.3, punto 2 del PSP 2023-2027, che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116. La medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione. A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal Piano Strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115.

La Regione effettuerà specifici controlli finalizzati a scongiurare rischi di doppio finanziamento irregolare.

Le opportune verifiche saranno realizzate nella fase di conclusione del progetto di investimento.

Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso si terrà conto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello comunitario, nazionale e regionale, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato.

Al fine di evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali, comunitari, o con regimi assicurativi privati, il beneficiario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti e al percepimento dei relativi benefici.

10. Criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio di merito sulla base delle tabelle di seguito riportate.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare l'apposito quadro della domanda di sostegno (Quadro SIAN – Criteri di selezione e autovalutazione del progetto SIAN) riportante i criteri e i relativi punteggi.

Con specifica scheda il beneficiario deve proporre un'autovalutazione, non vincolante al fine della definitiva graduazione da parte della commissione tecnica, ma utile al richiedente stesso per programmare la proposta d'investimento con una maggiore possibilità di successo.

Ai fini della formazione della graduatoria, i punteggi sono determinati con la seguente modalità:

1. valutazione del progetto e attribuzione del punteggio previsto per ciascun criterio;
2. la somma dei punti acquisiti per ogni criterio determina il punteggio complessivo e la successiva collocazione della domanda all'interno della graduatoria;
3. le domande ammesse saranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dai singoli bandi; a parità di punteggio sarà data priorità in base alla data di presentazione della domanda. In caso di presentazione di domanda di rettifica farà fede il numero riportato nella stessa ai fini dell'attribuzione della priorità.

Si precisa che:

- i requisiti che determinano l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza;
- in considerazione della totale valenza ambientale degli interventi attivati ed incentivabili dalla presente misura **non si adotta** un punteggio minimo costituente soglia d'ingresso in graduatoria.
- la fascia collinare del comune di Aosta è identificabile nell'area geografica a monte di via delle betulle.
- Per **intervento collettivo**, ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, si intende un progetto interessante i fondi condotti da tre o più aziende nel medesimo comprensorio. Viene maggiormente valorizzata la domanda del singolo conduttore il cui intervento ricade in tale progettazione collettiva.

Le tipologie di priorità di selezione, con punteggio opportunamente pesato rispetto alle valutazioni effettuate dal comitato di sorveglianza, sono declinate come segue:

- criteri legati alla localizzazione territoriale.

PSA1 - in area di pregio ambientale (criterio con scelta esclusiva)	Punti
- Interventi in aree Natura 2000 e aree di specifico interesse naturalistico e/o paesaggistico (artt. 38 e 40 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta – PTP)	15
- altra area	6

PSA2 - in area interna (criterio con scelta esclusiva)	Punti
- Bassa Valle	9

- Grand-Paradis-Mont Cervin	6
- Altra area	0

PSA3 - in area classificata (criterio con scelta esclusiva)	Punti
- Investimenti in aree ARPM	6
- Investimenti in aree ARM e fascia collinare del comune di Aosta	3
- Altra area	0

Modalità di valutazione: ai fini dell'individuazione del territorio è considerato il luogo sul quale è realizzato totalmente o prevalentemente l'investimento.

- criteri legati alla categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali.

PSB1 – Valenza paesaggistica dell'intervento (criterio con scelta esclusiva)	Punti
- intervento rientrante in un progetto collettivo su area omogenea.	18
- intervento singolo	6

PSB2 – Contesto dell'intervento (criterio con scelta esclusiva)	Punti
- Interventi ubicati in contesti caratterizzati da colture su impianto specializzato e colture orticole, cerealicole, seminativi, piccoli frutti, piante officinali.	12
- Interventi ubicati in contesti già caratterizzati da biodiversità con la presenza di colture differenti dal criterio precedente. (es. frutteti non specializzati, prati-pascoli permanenti, altre colture polifite)	6

Modalità di valutazione: si prendono in considerazione le particelle catastali (fascicolo aziendale SIAN), in proprietà o in affitto, su cui insiste il manufatto da ripristinare. Nel caso di contesti misti caratterizzati sia da biodiversità sia da monoculture/culture oligofite, si considera la tipologia colturale prevalente.

- criteri legati alla connessione con altri interventi del PSP.

PSC1, PSC2 e AKIS - Adesione ad altri interventi del PSP (con scelta multipla)	Punti
(*) Gli interventi relativi all'agricoltura biologica e ai pagamenti agroambientali non sono cumulabili.	
- Adesione all'Intervento SRA29 – Agricoltura biologica del CSR 23/27 (*)	10
- Adesione all'Intervento SRA08 - Gestione prati e pascoli permanenti	8

del CSR 23/27 (*)	
– Adesione agli interventi AKIS del CSR 23/27	6
– Adesione SRA14 - (Razze autoctone a rischio di estinzione del CSR 23/27)	4

- criteri legati alla dimensione economica delle operazioni.

PSD1 – Superficie del terreno interessato dalle opere (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– maggiore o uguale a 2.000 mq.	5
– inferiore ai 2.000 mq	3

PSD2 – Importo complessivo (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– superiore o uguale a 20.000 euro	5
– inferiore a 20.000 euro	3

Modalità di valutazione:

- a) la superficie della particella catastale interessata a monte dalle opere desumibile dal fascicolo aziendale SIAN;
- b) l'importo complessivo dell'intervento dichiarato nella domanda di sostegno.

- criteri legati alle caratteristiche del soggetto richiedente

PSE1 – Tipologia di beneficiario	Punti
– Agricoltore di età inferiore ai 40 anni	10
– Agricoltore di età compresa tra 40 e 60 anni	5
– Altro agricoltore	1

Modalità di valutazione:

- a) il punteggio relativo all'età inferiore ai 40 anni viene attribuito al beneficiario che alla data di inoltro della domanda d'aiuto non ha compiuto il 40esimo anno d'età;
- b) il punteggio relativo all'età compresa tra i 40 e 60 anni viene attribuito a chi in sede di presentazione della domanda d'aiuto ha compiuto 40 anni e non ha ancora compiuto il 61esimo anno di età;
- c) l'attribuzione del punteggio per le società agricole è effettuata tenuto conto dei requisiti del legale rappresentante sottoscrittore della domanda.

11. Domanda di sostegno

11.1. Quando presentare la domanda di sostegno

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno a partire dal **01 luglio 2025** e fino alle ore 23,59 del **12 settembre 2025**. Le domande inoltrate oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione e saranno escluse dall'accesso agli aiuti. In caso di presentazione di più domande di aiuto da parte del medesimo beneficiario sarà presa in considerazione l'ultima domanda temporalmente presentata.

11.2. Come presentare la domanda di sostegno

Le domande sono presentate, previo accreditamento, telematicamente tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN) entro il termine di chiusura del bando da parte dei seguenti utenti abilitati alla compilazione della domanda:

- i CAA con ruolo di compilazione domande relative a misure non connesse alla superficie agli animali;
- gli utenti qualificati abilitati da AGEA;
- i liberi professionisti, abilitati e iscritti ad un ordine o collegio professionale, autorizzati dalla Regione.

E' obbligatorio costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale preliminarmente alla presentazione della domanda di sostegno.

Le richieste di abilitazione dei professionisti devono essere inviate all'indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it almeno 10 giorni (termine non prescrittivo) prima del termine per la presentazione delle domande, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina tematica Agricoltura del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Entro il termine di cui al precedente punto 11.1, il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di aiuto correlata dalla documentazione di cui all'allegato I. Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it.

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico. In caso di problemi informatici legati alla funzionalità di SIAN in fase di presentazione della domanda di aiuto è possibile aprire un ticket inviando una mail all'indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori.

I malfunzionamenti degli strumenti utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà o la lentezza di connessione, l'assenza di firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o di qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda su portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Si sottolinea che l'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda che dovrà comunque essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione e in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici che saranno verificati direttamente con il gestore della piattaforma SIAN.

In caso di assoluta impossibilità di accesso al sistema SIAN o di completamento del caricamento dell'istanza, accertata dagli uffici, sarà possibile presentare la domanda sul modello cartaceo. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza in via informatica entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento, utilizzando esclusivamente i modelli reperibili sul sito istituzionale della Regione (<http://www.regione.vda.it/agricoltura>).

La domanda deve essere completa di tutta la documentazione prevista nell'allegato I punti 1 e 2 in base alle disposizioni specifiche di ricevibilità di cui al successivo punto 13.1

La sottoscrizione della domanda di aiuto equivale alla dichiarazione di conoscenza e accettazione delle clausole individuate nel presente bando.

Scaduti i termini dell'invio telematico, il responsabile dell'attuazione dell'intervento effettuerà lo scarico delle domande rilasciate attraverso apposita funzione disponibile sull'applicativo SIAN AGEA.

Istruttoria della domanda di sostegno (per le parti non previste sul bando verranno predisposte disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale da parte dell'autorità di gestione).

12. Soggetti coinvolti nei procedimenti

I soggetti coinvolti nei procedimenti relativi alla concessione dell'aiuto, all'approvazione delle eventuali varianti e delle domande di pagamento, di seguito individuati, nonché le loro rispettive funzioni sono:

- a) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007, è il Funzionario responsabile dell'Unità Organizzativa investimenti aziendali;
- b) il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis della legge regionale 19/2007, è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura;
- c) il supervisore dell'istruttoria laddove previsto;
- d) il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore incaricato di predisporre l'istruttoria delle pratiche;
- e) la commissione tecnica, istituita nell'ambito del Dipartimento agricoltura, e composta da:
 - il Funzionario responsabile dell'Unità Organizzativa investimenti aziendali, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - il supervisore dell'istruttoria;
 - i tecnici istruttori delle istanze;
 - eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici;
 - il segretario verbalizzante senza diritto di voto.

L'attività della commissione è volta alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di errori nelle procedure di valutazione dell'istruttoria delle domande ed è finalizzata alla uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari responsabili dell'istruttoria.

La commissione valida l'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito a:

- la valutazione dell'idoneità tecnica, economica e progettuale degli investimenti presentati;
- l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
- l'approvazione della spesa ammissibile;
- l'eventuale definizione di prescrizioni;
- la valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione può, inoltre, fissare eventuali specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità ad aiuto degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa ammissibile, qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nel presente bando.

Le sedute della commissione sono valide se sono presenti almeno 3 soggetti compreso il presidente.

13. Istruttoria della domanda di sostegno

L'istruttoria delle domande di sostegno è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) graduatoria provvisoria;
- c) ammissibilità della domanda;
- d) approvazione della graduatoria;
- e) atto di concessione degli aiuti con accettazione dell'atto da parte del beneficiario;

13.1. Ricevibilità della domanda

Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine alla verifica dell'esistenza del fascicolo aziendale, del rispetto del termine temporale di presentazione, della presenza della documentazione prevista e della sua corretta compilazione e sottoscrizione. In tale fase sono acquisiti d'ufficio eventuali documenti già in possesso dell'amministrazione.

La documentazione **generale essenziale** per la presentazione della domanda, di cui al punto 1 dell'allegato I, deve essere presente al momento dell'inoltro della domanda di sostegno, in mancanza della quale la stessa non potrà essere accolta ed incorre nei casi di esclusione.

La documentazione **specificata**, di cui al punto 2 dell'allegato I, eventualmente non presente, e quella ritenuta non esaustiva, dovrà essere prodotta entro massimo venti giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'applicazione delle norme sull'esclusione totale o parziale.

Dell'esclusione dal procedimento delle domande non ricevibili viene dato atto mediante provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 241/1990.

13.2. Graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è redatta e pubblicata alla pagina tematica Agricoltura del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto, sulla base del punteggio autoassegnato dai richiedenti con riferimento ai criteri di selezione di cui all'allegato I e alla valutazione di pertinenza effettuata dai responsabili dell'istruttoria.

13.3. Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda

La fase di valutazione dell'ammissibilità della domanda si suddivide in un'istruttoria amministrativa e tecnica.

L'**istruttoria amministrativa** consiste nella verifica circa il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al precedente punto 7.1 e 7.2, elencati per competenza nella specifica check list in capo ai soggetti collocati in posizione utile al finanziamento in graduatoria, nonché alla verifica della veridicità delle autocertificazioni eventualmente prodotte.

L'**istruttoria tecnica** è volta a verificare la correttezza del punteggio, autoassegnato dal richiedente, e successivamente il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al precedente punto 7.1 e 7.2, elencati per competenza nella specifica check list, nonché **la congruità e la ragionevolezza** degli interventi proposti, al fine di determinare la spesa ammessa.

In caso di non correttezza nell'auto assegnazione dei punteggi, il punteggio totale è rideterminato **solo in diminuzione** ed è aggiornata la graduatoria provvisoria, con il

riposizionamento o l'esclusione del concorrente.

La rideterminazione dei punteggi assegnati o l'eventuale esclusione dalla procedura è comunicata ai concorrenti, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, e la graduatoria rimodulata è pubblicata sul sito regionale.

Qualora a seguito del riposizionamento in graduatoria il concorrente risulti in posizione non utile al finanziamento, la relativa istruttoria è interrotta, al fine di procedere all'istruttoria della domanda, o delle domande, che a seguito della rimodulazione della graduatoria risultano in posizione utile.

L'istruttoria tecnica può essere sospesa **per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni**, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni o per l'integrazione della documentazione presentata in domanda di aiuto e ritenuta non esaustiva.

L'istruttoria è conclusa con l'approvazione della spesa ammessa definitiva, che è comunicata al concorrente per eventuali controdeduzioni.

13.4. Approvazione della graduatoria definitiva

La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento dirigenziale entro 180 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto, mettendo in evidenza:

- a) le domande finanziabili;
- b) le domande non finanziabili.
- c) le domande non ricevibili o escluse;

Sono ammesse e finanziabili le domande i cui contributi siano solvibili dalla disponibilità finanziaria assegnata al bando.

La graduatoria dei richiedenti ammessi, ma non finanziabili per carenza di disponibilità finanziaria, resta valida per dodici mesi. In caso siano reperiti ulteriori fondi per rifinanziare la misura, viene riavviata l'istruttoria di cui al precedente punto compatibilmente con il rispetto dei termini di rendicontazione finanziaria.

13.5. Perfezionamento delle domande

Nel caso di istanze utilmente collocate in graduatoria che necessitano di documentazione di perfezionamento (a titolo esemplificativo: progetto cantierabile, titoli edilizi urbanistici, pareri, nullaosta, ecc.), il beneficiario deve ottenere il rilascio di tali atti precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento.

Nel caso di mancato ottenimento e completamento della domanda con quanto sopra stabilito il beneficiario incorre nei casi di decadenza totale o parziale disciplinati da successivo specifico atto.

14. Realizzazione dell'intervento

14.1. Data di inizio

L'avvio dei lavori deve inderogabilmente avvenire dopo la presentazione della domanda di sostegno.

Si evidenzia che nei casi di avvio dell'operazione anticipatamente rispetto all'ammissibilità a finanziamento, l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia collocata utilmente in graduatoria.

14.2. Termine di rendicontazione

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati **entro 12 mesi** dal provvedimento di concessione, fatte salve le proroghe di cui al punto successivo.

Una riduzione maggiore del 20 % delle quantità rendicontate rispetto alla stima iniziale deve essere oggetto di specifica giustificazione tecnica attestante che tale riduzione sia eventualmente imputabile a fattori esterni che esulano dal controllo del beneficiario.

Il completamento dell'investimento e la sua rendicontazione oltre il termine previsto, nonché una riduzione delle quantità rendicontate a costo semplificato oltre la percentuale sopra indicata e imputabile a colpa del beneficiario, comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite da apposito atto.

14.3. Proroghe

Per ultimare la realizzazione dell'intervento ed effettuare la rendicontazione tramite inoltro della domanda di pagamento a saldo, il beneficiario può richiedere proroghe per un periodo massimo di 12 mesi. La richiesta di proroga deve essere motivata e inoltrata prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti. Il mancato rispetto di tale termine per la richiesta della proroga comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

Le proroghe dovranno comunque rispettare i limiti temporali stabiliti dall'organismo pagatore ai fini della rendicontazione delle spese.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può concedere o meno la proroga e in entrambi i casi ne comunica l'esito al beneficiario.

I termini di rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e l'Amministrazione regionale e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo; la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- eventi oggettivamente riconosciuti e non imputabili al beneficiario, verificati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc.) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

15. Varianti

15.1. Definizione di "varianti"

Sono da considerarsi "varianti" tutti i cambiamenti all'investimento originale che comportano modifiche ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, quali ad esempio:

- cambio di beneficiario;
- sostanziali modifiche tecniche, dimensionali e tipologiche delle opere approvate;

Ai fini del presente bando, non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.

15.2. Presentazione delle domande di variante

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa,

nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti. Tuttavia, se nel corso della realizzazione dell'intervento, il beneficiario ritiene di dover apportare modifiche comportanti varianti ai sensi di quanto definito al punto precedente, in ragione di sopraggiunte esigenze o di migliori soluzioni tecniche, la variante dovrà essere compilata in formato informatizzato presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN) antecedentemente al termine fissato per l'ultimazione dell'investimento e potrà ricomprendere anche investimenti già realizzati. La compilazione e la trasmissione possono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAN (previo accreditamento) o presso lo Sportello unico dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.

Entro il termine di cui al precedente punto il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di variante correlata da tutta la documentazione. Copia della domanda di variante rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it.

Anche per la domanda di variante in caso di impossibilità di accesso al sistema SIAN o di caricamento dell'istanza è possibile presentare la domanda sul modello cartaceo. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza in via informatica entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento. La documentazione utile alla presentazione della domanda deve essere completa e inoltrata utilizzando i modelli reperibili sul sito istituzionale della Regione (<http://www.regione.vda.it/agricoltura>).

15.3. Istruttoria delle domande di variante

La variante è autorizzata a condizione che:

- a) siano mantenute le finalità originarie dell'investimento azienda ed in particolare non è possibile sostituire i tratti di muro a secco autorizzati con altri tratti di muro a secco o sostituire i mappali autorizzati con altri mappali;
- b) siano rispettate le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative;
- c) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- d) non comporti una percentuale in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiore al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

Il cambio del beneficiario, fatte salve le condizioni sopra indicate, è autorizzabile se:

- a) il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità indicati al punto 7 del beneficiario originale;
- b) il subentrante si impegna formalmente a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Il subentrante deve presentare richiesta entro 90 giorni dal subentro. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può concedere o meno l'autorizzazione ad effettuare le varianti e in entrambi i casi ne comunica l'esito al beneficiario.

Il procedimento si intende concluso con l'invio dell'esito al beneficiario che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda di variante.

16. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo

La domanda di pagamento è presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto

concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. Le domande di pagamento sono ammesse esclusivamente a saldo dell'aiuto concesso e non viene disciplinata la possibilità di ottenere anticipi.

16.1. Quando presentare la domanda di pagamento

I soggetti interessati possono presentare la domanda di pagamento in qualsiasi momento dell'anno ma entro la data stabilita per la rendicontazione finale.

16.2. Come presentare la domanda pagamento

Le domande sono inoltrate telematicamente all'Organismo Pagatore (OP) tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN). La compilazione e la trasmissione possono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAN (previo accreditamento) o presso lo sportello unico dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.

Nel caso in cui il beneficiario si avvalga del servizio dello sportello unico per la compilazione della domanda di pagamento dovrà preventivamente accordarsi con esso relativamente alla tempistica per l'inserimento documentale sul portale SIAN.

Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata *agricoltura@pec.regione.vda.it*.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nell'allegato I punto 3. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa, il responsabile del procedimento ne chiede il completamento entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il mancato completamento nei termini stabiliti comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni previste da apposito atto.

Per le procedure di dettaglio si rimanda alle linee guida sulle modalità di presentazione delle domande di pagamento pubblicate al seguente link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR_2023-27/Domande_di_pagamento/default_i.aspx

17. Modalità di rendicontazione delle spese sostenute

In considerazione del fatto che l'aiuto è erogato sulla base di costi standard, il beneficiario non deve allegare alla domanda di pagamento i giustificativi di spesa e di pagamento relativi all'investimento finanziato.

Le opzioni semplificate in materia di costi modificano il concetto di spesa "sostenuta" dai beneficiari che deve essere attestata sulla base delle **quantità dichiarate, certificate e da documentazione tecnico/progettuale probante** (rispetto caratteristiche tipologiche ammesse), a firma del libero professionista incaricato.

L'ammissibilità di una spesa sulla base dell'applicazione di costi semplificati non esula il beneficiario dal rispetto delle norme fiscali vigenti.

18. Istruttoria della domanda di pagamento

Le fasi procedurali, i soggetti coinvolti e le loro rispettive funzioni sono determinati in coerenza con il Sistema di gestione e controllo del CSR 2023/27 e nel rispetto del principio di separazione delle funzioni. I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bando vedono coinvolti i soggetti di cui al precedente punto 12.

18.1. Fasi procedurali

L'istruttoria delle domande di pagamento è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;

- b) ammissibilità;
- c) estrazione campione per il controllo in loco;
- d) controllo a revisione;
- e) fasi di liquidazioni dell'aiuto.

Ricevuta la proposta di liquidazione dal Revisore, il funzionario Responsabile del Procedimento elabora i lotti controllati procedendo all'autorizzazione al pagamento delle domande o alla revoca dell'autorizzazione al pagamento stesso. Le domande di cui il pagamento viene autorizzato entrano nell'elenco di liquidazione, reso disponibile da AGEA, in vista della successiva fase di erogazione dei contributi.

Il procedimento si intende concluso con l'invio della proposta di liquidazione all'organismo pagatore AGEA che deve avvenire entro 90 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda di pagamento a saldo.

18.2. Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento

La domanda di pagamento a saldo è ammissibile a condizione che:

- a) la conclusione dell'intervento sia avvenuto nei termini previsti (punto 14.2);
- b) l'operazione realizzata sia conforme a quella approvata in sede di domanda di aiuto o di eventuale successiva variante;
- c) sia inoltrata la documentazione stabilita e la documentazione di perfezionamento, laddove necessaria;
- d) i terreni agricoli, asserviti dalla muratura a secco, siano utilizzati in uniformità a quanto stabilito nella definizione di "superficie agricola" ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. UE n.1307/2013 (qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti);
- e) il beneficiario risulti titolare di partita I.V.A. con codice attività agricola;
- f) il beneficiario risulti titolare di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- g) l'intervento proposto non abbia subito una diminuzione del punteggio tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria con esclusivo riferimento ai criteri legati alla dimensione economica delle operazioni (PSD1 e PSD2) ed in caso di varianti;
- h) sia attestata la regolarità esecutiva delle opere nel rispetto della tipologia costruttiva caratteristica delle tradizionali murature eseguite interamente a secco in uniformità ai dettagli tecnici stabiliti per l'applicazione del costo semplificato;
- i) la spesa ammissibile a saldo sia pari o superiore a 5.000 euro;
- j) sia verificata l'assenza di sovracompensazione per l'effetto della combinazione con altri strumenti di sostegno.

19. Disposizioni generali in materia di controlli

Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente bando e dal provvedimento di concessione, sono previsti controlli di natura amministrativa, tecnica, svolti dai soggetti incaricati.

Il soggetto controllore potrà, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende interessate e prendere visione della documentazione ivi custodita. In tal caso i beneficiari devono mettere a disposizione quanto richiesto: i documenti amministrativi-finanziari inerenti al progetto, elaborati progettuali al fine di favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora si utilizzi una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

Conformemente all'art. 48 del Reg. 809/2014, tutte le domande di sostegno e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano "tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato verificare mediante questo tipo di controlli".

Con riguardo alla disciplina dei controlli delle operazioni finanziate nell'ambito del presente intervento, si rimanda al Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727 che riporta tutti i dettagli concernenti i controlli amministrativi (art.3), i controlli in loco (art.4) e i controlli ex post (art.7) di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

19.1. Visita in situ

Salvo casi debitamente giustificati, i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata, in sede di istruttoria della domanda di pagamento, per verificare la realizzazione dell'investimento stesso ed il rispetto dei requisiti tecnico/progettuali di riferimento per l'applicazione del costo semplificato (tipologia costruttiva, quantità certificate, ecc.).

Controlli tecnici e amministrativi in situ possono essere effettuati anche in sede di istruttoria delle domande di sostegno al fine di verificare la corrispondenza dell'investimento realizzato con quello progettato ed oggetto di stima di costo.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

19.2. Controlli in loco

Sono previsti negli art. 49 e ss. del Reg. (UE) 809/2014 ed effettuati da soggetti terzi rispetto ai soggetti coinvolti nei controlli amministrativi, prima del pagamento finale su un campione estratto con i criteri previsti dai regolamenti comunitari. I controlli in loco verificano, per quanto possibile, che l'operazione sia stata attuata in conformità alle norme applicabili e nel rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto, nonché la corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR e comportano una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Il controllo, in maniera specifica, deve vertere su aspetti tecnici e fisici dell'operazione realizzata stabiliti per l'applicazione del costo semplificato (tipologia costruttiva, quantità certificate, ecc.).

19.3. Controlli revisione

La revisione effettuata da un soggetto diverso da quelli impegnati nei controlli precedenti, è finalizzata all'individuazione delle domande di pagamento da porre in liquidazione e,

successivamente da sottoporre al Responsabile per l'Autorizzazione. La procedura di revisione sarà eseguita nell'istruttoria in modalità completa (ri-esecuzione di tutti i controlli di ammissibilità) sul campione stabilito delle domande di pagamento. Sulle restanti domande invece verrà effettuata nella procedura di liquidazione.

Il controllo degli investimenti deve vertere sulla presenza della documentazione di certificazione del costo semplificato per le quantità ammesse ad aiuto.

19.4. Controlli ex-post

I controlli ex-post interessano le operazioni connesse a investimenti per le quali continuano a sussistere gli impegni assunti nel periodo di vincolo successivo alla data di pagamento finale, pertanto sono finalizzati a:

- a) verificare il rispetto di tali impegni;
- b) verificare la realtà e la finalità delle certificazioni contabili effettuate dal beneficiario;
- c) garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Il campione è estratto da AGEA su una base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, inoltre, ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione europea, dallo Stato, da AGEA, dall'Autorità di Gestione e da altri organismi di controllo quali la Guardia di Finanza e l'OLAF, oppure affidati a società specializzate.

In particolare, per i vincoli riguardanti l'azienda tali controlli faranno riferimento ai dati riportati sull'ultimo fascicolo aziendale validato al momento del controllo.

20. Decadenza ed esclusione dal contributo

Il beneficiario, nelle fasi istruttorie della domanda, può incorrere nella esclusione parziale o totale del contributo o nella sua decadenza parziale o totale qualora si riscontrino i casi di seguito descritti.

20.1. Casi di esclusione

Il beneficiario incorre nell'esclusione parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda di sostegno oltre il termine consentito dal bando;
- b) mancata presentazione nei termini stabiliti della documentazione essenziale per la ricevibilità;
- c) ottenimento di punteggio non utile al finanziamento in base alle risorse assegnate;
- d) assenza di requisiti stabiliti dal bando al fine dell'ammissibilità all'aiuto.

20.2. Casi di decadenza

Il beneficiario incorre nella decadenza parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- a) assenza dei requisiti di ammissibilità richiesti in sede di domanda di pagamento;
- b) presentazione di documentazione tecnico/contabile irregolare volta a ottenere un indebito aiuto;
- c) il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- d) il beneficiario fornisce indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;

- e) il beneficiario effettui varianti in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiori al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

21. Rinuncia ed errori palesi

Una domanda di aiuto o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere formalmente ritirata dal richiedente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale richiesta deve essere presentata allo sportello unico. Le rinunce non possono essere presentate se il beneficiario è stato informato di inadempienze riscontrate o se gli è stato comunicato che sarà soggetto di controllo in situ.

Le domande di aiuto o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti presentati.

22. Impegni del beneficiario

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali e accessori. La durata degli impegni è pari a **5 anni** dalla data del pagamento finale al beneficiario.

22.1. Impegni essenziali

Gli impegni essenziali volti ad assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno sono declinati come segue:

- a) divieto di cessazione dell'attività produttiva che ha beneficiato del contributo. Nello specifico le aziende sono tenute a:
- rimanere titolari di partita IVA;
 - detenere un fascicolo aziendale.

Non è considerata cessazione dell'attività produttiva la mera cessione della stessa con subentro nei vincoli.

- b) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Tali divieti comportano un impegno a:
- utilizzare i terreni agricoli, asserviti dalla muratura a secco, in uniformità a quanto stabilito nella definizione di "superficie agricola" ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. UE n.1307/2013 (qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti).

L'inosservanza degli impegni essenziali è tale per cui si applica la decadenza totale dell'aiuto percepito, fatta eccezione per i casi di decesso o per cause di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

22.2. Impegni accessori

Gli impegni accessori sono:

- a) presentare la domanda di saldo finale entro i termini massimi stabiliti comprese le eventuali proroghe concesse;

- b) assicurare il rispetto degli eventuali obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II;
- c) presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento.

L'inosservanza degli impegni accessori determina la riduzione dell'aiuto percepito e, nei casi estremi, la decadenza totale in base alla valutazione dell'infrazione rilevata secondo le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni stabilite con apposito atto.

23. Obblighi di informazione e pubblicità

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR, diversi da interventi connessi alla superficie e gli animali, riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC.

Il soggetto beneficiario del sostegno FEASR ha l'impegno di rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso di loghi.

Ai fini di dare visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR, in base all'articolo 2 dell'Allegato III Reg. (UE) 2022/129, il beneficiario è tenuto ad indicare, in tutti i materiali di comunicazione utilizzati, che il progetto finanziato con i fondi comunitari FEASR; deve assicurare la promozione del progetto attraverso il sito web o sui siti dei social media ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di una targa o un display elettronico che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato e il richiamo al sostegno fornito dall'Unione.

Le indicazioni dettagliate relative agli obblighi in materia di informazione, pubblicità e visibilità sono chiarite all'interno del manuale operativo "Linee guida sugli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità".

24. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del Reg. UE n. 2021/2116 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- b) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- d) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile del procedimento a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

25. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

26. Informativa sul trattamento dati personali

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti in uniformità all'atto di consenso sottoscritto dal beneficiario contestualmente alla presentazione della domanda d'aiuto.

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003, Reg UE n. 2016/679 e D.Lgs 101/2018) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il trattamento delle informazioni è esclusivamente legato alle finalità di gestione ed attuazione del Bando.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e la gestione delle domande relative al presente Bando in attuazione del Complemento per lo Sviluppo rurale 2023-2027 per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nell'ambito del piano strategico della PAC 2023-2027 approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 02.12.2022.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

27. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si farà riferimento al PSP/CSR Valle d'Aosta 2023/2027, alle norme comunitari, nazionali e regionali vigenti nonché nelle more dell'approvazione delle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale da parte dell'"Autorità di gestione".

Allegato I – Documentazione generale essenziale e specifica da allegare alla domanda rilasciata informaticamente attraverso l'applicativo SIAN AGEA con modalità dematerializzata

Ai fini della presentazione della documentazione sono reperibili sul sito istituzionale e disponibili presso lo sportello unico modelli appositamente predisposti.

Nel caso in cui il contenuto degli allegati alle istanze non sia esaustivo, sempre che non si tratti di documenti essenziali per la ricevibilità della domanda, il responsabile del procedimento ne chiede il completamento, il quale deve avvenire entro il termine stabilito, pena l'esclusione parziale o totale della domanda.

1. Documentazione generale essenziale:

- modello di dichiarazione contenente le autocertificazioni, le prese d'atto degli impegni previsti dall'adesione alla domanda, le eventuali deleghe ed il titolo di possesso;
- scheda di attribuzione dei criteri di selezione con evidenziazione degli elementi utili all'attribuzione dei punteggi;
- planimetria/e in formato PDF su base catastale, in scala non inferiore a 1:2000, con individuazione del tratto o dei tratti di muro da ripristinare, identificati univocamente con numero progressivo che consenta di individuare e collegare il tratto di muro sul foglio di calcolo semplificato e la relativa fotografia georeferenziata di cui al punto successivo;
- Quadro economico identificante i tratti di muro da ripristinare predisposto utilizzando esclusivamente **i/l fogli/o di calcolo del costo semplificato** fornito (scaricabili dal sito https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR_2022_27/Bandi_aperti_misure_strutturali/default_i.aspx). Il file dovrà essere in formato PDF, firmato dal libero professionista incaricato e allegato in tale formato.

2. Documentazione specifica:

- Elaborato progettuale riportante le misure attuali in pianta, la pezzatura media delle pietre, le colture in atto secondo quanto riportato nel fascicolo aziendale, il profilo dello stato attuale e dello stato di progetto come da vademecum elaborati tecnici di cui all'allegato IV;
- relazione tecnica descrittiva degli investimenti previsti evidenziante la necessità di ottenere pareri/autorizzazioni (SCIA, ecc.), per la realizzazione del progetto (da trasmettere in sede di saldo finale), le caratteristiche tecniche del ripristino ed eventuali motivazioni di maggior dimensionamento del muro recuperato rispetto allo stato di rilievo, in uniformità alle disposizioni di congruità di cui all'allegato III, inserimento di estratto mappa di PRGC evidenziante il collocamento del manufatto in zona E;
- titolo di possesso per eventuali appezzamenti non ancora inseriti in fascicolo aziendale;
- consenso del proprietario o comproprietario referente alla realizzazione dell'intervento o copia del contratto di affitto laddove l'autorizzazione sia contestuale ai patti contrattuali;
- almeno una fotografia in formato Jpg geo-referenziata (vedi definizione) per ogni tratto di muro oggetto d'investimento scattata in data successiva alla data di adozione del presente bando e con file denominato in modo pertinente al fine di associare ogni fotografia in maniera univoca al corrispondente tratto di muro indicato nel foglio di calcolo e nella planimetria;
- laddove pertinente presentare Planimetria dell'intervento collettivo interessante i fondi condotti da tre o più aziende, evidenziante le murature oggetto di richiesta di aiuto da parte dell'azienda ed accompagnata con copia di atto scritto, da parte dei soggetti interessati, evidenziante l'impegno degli associati a realizzare il programma d'investimento comune.

3. La domanda di pagamento a SALDO, da elaborare sulla piattaforma SIAN, deve contenere mediante specifico inserimento informatico quanto segue:

- certificazione, firmata da libero professionista iscritto ad ordine professionale, delle quantità realizzate a consuntivo, identificante i tratti di muro ripristinati, predisposto utilizzando esclusivamente **i/l fogli/o di calcolo del costo semplificato fornito**. Il file dovrà essere in formato PDF, firmato dal libero professionista incaricato e allegato in tale formato;
- Relazione tecnica di accompagnamento alla rendicontazione finale illustrante eventuali divergenze rispetto alla progettazione finanziata ed asseverazione che l'opera è stata progettata conformemente alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti e nel rispetto dei requisiti stabiliti per l'applicazione del costo semplificato compresa l'utilizzazione a "superficie agricola" del terreno sovrastante;
- copia di eventuali titoli abilitativi;
- eventuale giustificazione tecnica attestante che una rendicontazione a saldo avente minor quantità superiore al 20 % rispetto alla stima iniziale, sia eventualmente imputabile a fattori esterni che esulano dal controllo del beneficiario.

Varie:

- eventuali attestazioni utili alla conferma del punteggio attribuito;
- eventuale documentazione specifica prescritta in sede di ammissibilità.

Allegato II – Ragionevolezza della spesa

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di aiuto pubblico è tenuto a individuare una spesa ragionevole e congrua.

La ragionevolezza del costo per il ripristino di muretti a secco tradizionali, aventi le caratteristiche tecniche stabilite, viene valutata mediante applicazione di costo semplificato, come da specifica metodologia di stima indicata nella successiva tabella 1 per metro quadrato di muratura in pietrame a secco misurato sulla facciata fuori terra. Tale costo è comprensivo di eventuali opere in economia, opere a terzi, fornitura/recupero del pietrame, opere di scavo, basamenti, trasporto e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta ed a regola d'arte nel rispetto della scheda tecnica specifica.

Il foglio di calcolo identificante in maniera univoca ogni tratto di muro omogeneo oggetto di stima con riferimento a quanto indicato in planimetria generale.

L'applicazione del costo semplificato comporta l'assoluto rispetto dei parametri tecnico-progettuali pre-stabiliti al fine della determinazione del costo pena revoca totale dell'aiuto per il tratto di muro non conforme.

La stima dei parametri tecnico/progettuali oggetto d'applicazione di costo semplificato deve essere effettuata mediante rilievi precisi tenuto conto che vige un sistema sanzionatorio per minori rendicontazioni rispetto alla stima iniziale se non imputabili a cause esterne all'azienda (vedi capitolo 14.2 del bando).

Tabella n. 1 - Foglio di calcolo del costo semplificato evidenziante le variabili di specificità esecutiva

Le variabili oggetto di selezione specifica sul foglio di calcolo sono identificate in:

1. Localizzazione
2. Quota altimetrica cantiere (muretto da ripristinare)
3. Accessibilità al cantiere
4. Numero tratte muro
5. Lunghezza tratta
6. Altezza muro
7. Larghezza testa muro

Allegato III –Schede tecniche di congruità per costo semplificato

Tabella n. 1 - Descrizione degli elementi tecnici costruttivi generali per muretti a secco

I tratti di muratura a secco da ripristinare devono rispettare le seguenti indicazioni tecniche/progettuali:

- il manufatto deve prevedere l'utilizzo di pietre di tipologia e pezzatura simile a quella originale o comunque simile a quello dei muri circostanti e secondo le forme e le tipologie costruttive tradizionali;
- non devono essere utilizzate malte cementizie o calcestruzzo, anche non a vista, lungo la parete verticale del manufatto (causa di decadenza totale del sostegno richiesto per l'intero manufatto);
- il materiale deve essere reperito in loco. Nel caso in cui il pietrame reperibile dalla demolizione della muratura preesistente non sia sufficiente per la ricostruzione del manufatto, è consentita l'integrazione con altro materiale lapideo di forma e dimensioni simili a quello esistente;
- il ripristino del tratto di muro a secco deve essere eseguito mantenendo le stesse caratteristiche originarie, in particolare la stessa altezza, lo stesso profilo e quindi lo stesso prospetto di fascia con le eccezioni dimensionali definite al punto seguente;
- il ripristino deve riguardare l'intero tratto di muro identificato, richiesto e ammissibile a finanziamento con rifacimento del manufatto dalla base (fondazione) alla sommità del muro.

DETERMINAZIONE SUPERFICIE di facciata utile all'applicazione del costo semplificato


La superficie di facciata del muretto da inserire nel foglio di calcolo viene determinata sulla parte "a vista", esclusa, quindi, la fondazione in base alla superficie conteggiata mediando le altezze tra le sezioni di riferimento elaborate sulla livelletta di progetto.

Per esigenze statico strutturali e morfologiche dell'area oggetto dell'intervento potranno essere autorizzate lievi differenze (nella misura massima del 20% delle grandezze fuori terra rilevate al momento della redazione dello "stato attuale") rispetto alle dimensioni del muro preesistente, qualora siano debitamente motivate nel progetto e/o nella relazione tecnica allegata agli elaborati grafici.

Il recupero del muretto a secco è da realizzarsi in opera compiuta ogni altra lavorazione necessaria a dare l'investimento a regola d'arte compresa.

Allegato IV – Vademecum documentazione tecnica


ESEMPIO DI PLANIMETRIA CATASTALE



Foglio :
Mappale n° :
Coltura :
Superficie particella asservita:
Denominazione su foglio di calcolo costo semplificato:

IPOTESI PROSPETTO STATO ATTUALE

Specificare pezzatura media pietrame in facciata (esempio cm. 40x20)




CALCOLO MQ MURATURA ESISTENTE

SEZ. 1-2 Muratura spanciata	= $(1.70 + 1.60) / 2 * 5.00 = 8.25$ Mq
SEZ. 2-3 Muratura crollata	= $(1.60 + 2.00) / 2 * 8.00 = 14.40$ Mq
SEZ. 3-4 Muratura parz. crollata	= $(2.00 + 1.20) / 2 * 4.50 = 7.20$ Mq
	<u>TOTALE 29.85 Mq</u>

IPOTESI DI PROGETTO PRELIMINARE

specificare pezzatura media pietrame in facciata (esempio cm. 40x20)



CALCOLO MQ MURATURA REALIZZATA (dati da inserire su foglio di calcolo)

$$\text{SEZ. 1-2} = (2.20 + 1.80) / 2 * 5.00 = 10.00 \text{ Mq}$$

$$\text{SEZ. 2-3} = (1.80 + 2.10) / 2 * 8.00 = 15.60 \text{ Mq}$$

$$\text{SEZ. 3-4} = (2.10 + 1.20) / 2 * 4.50 = 7.42 \text{ Mq}$$

TOTALE 33.02 Mq

aumento del 20% considerato ammesso, 33.02 mq < di 35.82 (29,85 + 20%)

